


IL CONSULENTE TECNICO E IL PERITO NEL PROCESSO PENALE

avv. Vittorio Maria Rossini



La CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO enuncia il principio secondo cui:

ogni accusato ha diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa

L'articolo 6 CEDU, in tema di **giusto processo**, prevede la tutela del **principio della parità delle armi** tra accusa e difesa:



nell'ordinamento italiano:

- la persona accusata deve essere informata nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- la persona accusata deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
- sia l'accusa, sia la difesa devono avere a disposizione gli **stessi strumenti necessari a ricercare i mezzi di prova.**

RACCOLTA DEGLI ELEMENTI DI PROVA

Art. 326 c.p.p. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le **indagini** necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Art. 327 *bis* c.p.p. Il difensore ha facoltà di svolgere **investigazioni** per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

PROVA SCIENTIFICA

Deriva dalla necessità di fare riferimento alle conoscenze “esatte”, tipico della cultura moderna, animata da un bisogno di certezza, che il rinvio al senso comune o alla scienza privata del Giudice non sempre è in grado di soddisfare




VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA

ART. 192 COMMI 1 E 2 C.P.P.

- 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.*
- 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi, concordanti.*

L'ART. 192 C.P.P. DISCIPLINA I CRITERI DELLA

VALUTAZIONE DELLA PROVA



**OPERAZIONE TRAMITE CUI GLI ELEMENTI
PROBATORI DIVENTANO RISULTATI PROBATORI,**

ELEMENTI



RISULTATI

COME?

ATTRAVERSO 2 PASSAGGI:

1

VAGLIO DI CREDIBILITÀ DELLA FONTE DI PROVA ED OSSERVAZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO CONOSCITIVO RACCOLTO

*il codice di procedura penale impone il **principio del contraddittorio**, dal quale deriva il metodo dialettico, adottato **anche nel caso di consulenze e perizie** che rappresenta la **possibilità di smentita** della legge scientifica ipotizzata in concreto.*



Cassazione penale sez. II, 17/03/2022, n.19134

«Il **diritto al contraddittorio** deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica: dunque sia nella fase del conferimento dell'incarico attraverso la formulazione del quesito, che nel corso delle operazioni peritali extradibattimentali (che devono essere svolte garantendo la partecipazione dei tecnici di parte), che, infine, attraverso l'ammissione dell'esame del perito e dei consulenti tecnici, cui segue l'acquisizione degli elaborati scritti, ai sensi dell'articolo 511, comma 3, del Cpp. In questa ottica, **affinché la tutela di tale diritto sia effettiva i tecnici di parte devono: a) avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico ed alla formulazione del quesito; b) essere posti nelle condizioni di partecipare alle operazioni tecniche; c) se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio peritale), a nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata "reattiva", ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato (da queste premesse, la Corte ha accolto il motivo di doglianza con cui ci si lamentava che il giudice di appello non aveva ammesso l'esame del consulente tecnico e non aveva neppure acquisito la sua relazione, pur avendo disposto la rinnovazione dibattimentale per svolgere una perizia)».**

Cassazione penale sez. V, 16/11/2021, n.1801

«In tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigorosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'indipendenza di chi ha effettuato la ricerca».

2

MOTIVAZIONE DANDO ATTO DEI CRITERI ADOTTATI

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2019, n.25532

Non è sindacabile, nel giudizio di legittimità, la valutazione del giudice di merito che, dopo aver dato atto del contrasto esistente nella comunità scientifica (...), abbia aderito alla tesi (...) motivando adeguatamente e logicamente (...).

Cassazione penale sez. IV, 14/11/2017, n.16715

La parte che intende avvalersi nel processo di una tesi scientifica, su cui esistono orientamenti contrastanti, deve fornire la prova che sia la più accreditata.



- **CASS. PEN. N. 25183/2009:**

«deve ritenersi adeguatamente motivata la decisione del giudice che si basa sulle conclusioni del perito d'ufficio, purché dimostri di aver comunque tenuto conto, pur disattendendole, delle tesi del consulente di parte».

- **CASS. PEN. N. 24573/2011:**

«in ossequio al principio del libero convincimento del giudice, questi ha l'onere di motivare l'accoglimento delle tesi di una perizia o di una consulenza, illustrando le ragioni per cui non ha ritenuto condivisibili le altre. In tal modo, la motivazione dovrà ritenersi adeguata nel merito e nella sua logicità e razionalità, e dunque insindacabile in sede di legittimità».



DECISIONE “AL DI LA’ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO”

Cassazione penale sez. III, 04/10/2022, n.3239

In tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa.

Cassazione penale sez. V, 13/02/2017, n.18975

Il giudice che aderisce alle conclusioni del perito d'ufficio non è tenuto a dimostrare l'esattezza scientifica delle stesse.

«In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente (...)».

Cassazione penale sez. II, 13/03/2024, n. 13557

In sede di legittimità, l'accertamento peritale può essere esaminato criticamente dal giudice solo nei limiti del cd. "travisamento" della prova, che si verifica quando viene considerata una prova inesistente o quando il risultato probatorio è chiaramente diverso dalla realtà in modo "evidentemente incontestabile".

PROVA SCIENTIFICA

*prova conseguita
mediante operazioni
svolte da **periti** o
consulenti tecnici*

La **perizia** e la **consulenza tecnica** possono essere disposte nel procedimento penale qualora sia necessario compiere valutazioni in ambiti per i quali siano richieste specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

IL PERITO È
NOMINATO DAL
GIUDICE

IL CONSULENTE
TECNICO È NOMINATO
DALLE PARTI


Nell'ambito del procedimento penale il professionista può ricevere incarichi da:



Fin dal momento della nomina, risultante da atto scritto, il **difensore** ha facoltà di svolgere **investigazioni** per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito;



difensore dell'accusato, delle altre parti private e della persona offesa dal reato.



le investigazioni difensive



CHI?

possono essere svolte, su incarico del difensore, da:

- un suo sostituto;
- investigatori privati autorizzati;
- **consulenti tecnici**, quando sono necessarie specifiche competenze.

COSA?

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE

ACCESSO AI LUOGHI

**CONSULENTE
TECNICO
DEL
PM**

EX ART. 225 C.P.P.
svolge attività di ausilio manifestando pareri e valutazioni tecniche **quando è disposta perizia.**

EX ART. 233 C.P.P.
svolge attività di ausilio manifestando pareri e valutazioni tecniche al di fuori dei casi di perizia.

EX ART. 359 C.P.P.
Operazioni tecniche che richiedono specifiche competenze.



**CONSULENTE
TECNICO
DELLE
PARTI
PRIVATE**

Art. 230

Attività dei consulenti tecnici

- assiste al conferimento dell'incarico al perito;
- può presentare al Giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale;
- può partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione;
- può esaminare le relazioni peritali e richiedere al Giudice di essere autorizzato a esaminare (...) la cosa e il luogo oggetto della perizia, se nominato dopo l'esaurimento dell'attività del perito;
- non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 358 C.P.P.

«Il **pubblico ministero** compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini»

Le indagini preliminari svolte dal P.M. sono finalizzate a :



**ESERCIZIO DELL'AZIONE
PENALE**



**RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE**

quando il P.M. procede ad accertamenti, rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica per cui sono
necessarie specifiche competenze, può
nominare e avvalersi di consulenti, che non
possono rifiutare la loro opera.



Il CT è nominato, di regola, tra gli iscritti
all'albo dei periti (art. 73 disp. Att. c.p.p.)

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Al conferimento dell'incarico procede direttamente il P.M., il quale:

- convoca il designato consulente tecnico e lo nomina;
- redige verbale di conferimento dell'incarico in cui formula al CT i quesiti, indica il termine per il deposito della relazione, autorizza il predetto a fare copia degli atti del fascicolo e ad acquisire ogni altro documento utile;
- il CT può anche essere autorizzato ad assistere a singoli atti di indagine:

L'obbligo che ha il P.M. di svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche favore dell'indagato si intende riferito anche al consulente tecnico.

nei casi di accertamenti tecnici o rilievi

ART. 359 C.P.P.

CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO

1. *«Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che **non possono rifiutare la loro opera.**»*

FUNZIONI

OBBLIGO

2. *Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine».*


**IL C.T.
nominato
dal P.M.
durante le
indagini
preliminari
può:**

**partecipare a singoli atti di indagine
se espressamente autorizzato dal
PM.
(ex art. 359 comma 2 c.p.p.)**

**acquisire informazioni dall'indagato,
dalle persone offese o da altre
persone.**

**Tali informazioni sono utilizzabili
ai soli fini dell'accertamento tecnico.**

Quando il CT deve svolgere **operazioni ripetibili in futuro**, che non attengono a persone o cose soggette a modifiche irreversibili, le esigenze di tutela del segreto istruttorio prevalgono rispetto alla possibilità per l'indagato di svolgere una difesa anticipata, non è dunque previsto alcun avviso all'indagato e al suo difensore.



«è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p., (con riferimento all'art. 111 Cost.), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del P.M.», atteso che l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo».

Cass. pen. sez. V, n.3178, 8.8.2000

ACCERTAMENTO IRRIPETIBILE

Se l'accertamento tecnico riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione

Art. 360, comma 1, c.p.p.

«(...)il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici».

Art. 360, commi 3 e 3 bis, c.p.p.


I difensori, nonché i **consulenti tecnici** eventualmente nominati, hanno diritto di:

- assistere al conferimento dell'incarico;
- partecipare agli accertamenti;
- formulare osservazioni e riserve.


Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150


Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 360 c.p.p., in ordine agli avvisi all'indagato e al suo difensore determina la **nullità dell'attività del CT** e della relazione da questi redatta.



Se vengono rispettate le garanzie difensive, invece, la relazione redatta dal consulente tecnico nominato ex art. 360 c.p.p. entra a far parte del **fascicolo del dibattimento**; qualora sia presentata a mezzo di memoria scritta può essere letta in udienza indipendentemente dall'audizione dello stesso consulente.



Il contenuto minimo necessario della relazione del CT è dato dalla descrizione delle attività svolte per l'espletamento dell'incarico e dalla risposta ai quesiti.



Solitamente la struttura è la seguente:

1. indicazione di tempo, luogo ed oggetto dell'incarico ricevuto;
2. descrizione delle attività svolte;
3. riferimenti normativi e tecnico-scientifici;
4. discussione del caso ed illustrazione-motivazione delle conclusioni;
5. risposta ai quesiti.

Cassazione penale Sez. III, 18 giugno 2019, n. 44289

*«Ciò che rileva in tale fase è la **trasparenza della metodologia applicata** al fine di assicurare la costante verifica dei canoni operativi adottati dal perito fermo restando che la scelta del metodo scientifico da utilizzare per valutare la capacità a testimoniare è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata»*

Il difensore, nell'ambito dell'attività investigativa, può incaricare un consulente tecnico di svolgere attività, qualora siano necessarie specifiche competenze, al fine di ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.



Qualora incarichi il C.T. di acquisire informazioni (esclusivamente non documentate) da persone informate sui fatti, devono essere dati gli avvisi di cui all'art. 391 *bis* c.p.p. ed in particolare della facoltà di non rispondere. Qualora la persona eserciti tale facoltà,

il difensore può



chiedere che il soggetto sia interrogato dal pubblico ministero

avanzare richiesta di incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi dell'art. 392, comma 1, c.p.p.

L'esame
tecnico
può essere
disposto
anche in
incidente
probatorio

EX ART. 360 COMMA 4 C.P.P.
nel caso in cui, durante le indagini
preliminari, sia stato disposto
accertamento irripetibile, e la
persona sottoposta alle indagini
formuli riserva di promuovere
incidente probatorio.

se il P.M. procede
comunque all'accertamento
i risultati saranno
inutilizzabili nel
dibattimento ad eccezione
del caso previsto dal
comma 4 ultima parte

EX ART. 392 COMMA 1 lett. f) C.P.P.
nel corso delle indagini preliminari, il P.M. e la persona
sottoposta ad indagini possono chiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio a una perizia o a un
esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona,
una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione
non evitabile.

EX ART. 392 COMMA 2 C.P.P.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta ad indagini
possono chiedere una perizia che, se fosse disposta nel
dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione
superiore a 60 giorni.

Quando il giudice pronuncia ordinanza di ammissibilità della richiesta di incidente probatorio, questa viene notificata alle parti insieme all'avviso di fissazione data udienza.

il Giudice nomina il perito e gli conferisce l'incarico.



Il giudice, accertate le generalità del perito, lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

«consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»

Cassazione penale sez. III, 11/01/2024, n. 8647

L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'**esposizione orale del perito** e il suo conseguente **esame in udienza, nel contraddittorio delle parti**, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta *ex art. 468 c.p.p.*, rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.

UDIENZA PRELIMINARE

- *ex art. 421 bis* c.p.p., il GUP, se ritiene che le indagini preliminari siano incomplete, può indicare al PM le ulteriori indagini da compiere (tra le quali anche una consulenza), fissando il termine per il compimento di dette indagini e indicando la data della nuova udienza;
- *ex art. 422* c.p.p. il GUP può disporre anche d'ufficio l'assunzione delle prove decisive ai fini della emissione di una sentenza di non luogo a procedere; tra dette prove l'art. 422 comma 2 c.p.p. prevede espressamente

l'audizione del CT nominato nel corso delle indagini preliminari.

DIBATTIMENTO

ART. 220 C.P.P.

«La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».


Il giudice nomina il perito



ART. 221 COMMA
3 C.P.P.



dispone la perizia con
ORDINANZA MOTIVATA



adotta i provvedimenti
necessari
all'esecuzione della
perizia.

«Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione ex art. 36 c.p.p.».

ART. 227 C.P.P. RELAZIONE PERITALE

*«Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari **accertamenti e risponde ai quesiti** con parere raccolto nel verbale.*

*Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può **chiedere un termine** al giudice.*

*Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla **sostituzione del perito**; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso **dovrà rispondere ai quesiti** e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici».*


ART. 228 C.P.P. ATTIVITA' DEL PERITO

- Può essere autorizzato dal Giudice a **prendere visione di tutti gli atti, documenti e cose** che possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
- può essere autorizzato ad **assistere all'esame delle parti e all'assunzione dei mezzi di prova**;
- può essere autorizzato ad avvalersi di **collaboratori**;
- se il perito richiede notizie all'imputato o alla persona offesa, gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

ART. 508 C.P.P.

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE DELLA PERIZIA NEL DIBATTIMENTO

- Il perito è immediatamente citato a comparire;
- il giudice, di norma, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di 60 giorni.



Si applicano, quando
compatibili, le disposizioni
sull'esame dei testimoni.

nella nuova udienza il perito risponde ai
quesiti ed è esaminato a norma dell'art.
501 c.p.p.



Il perito e il CT hanno la
facoltà di consultare
documenti, note scritte e
pubblicazioni.



- almeno **sette giorni prima dell'udienza** fissata per il suo esame, il perito **deposita in cancelleria la propria relazione scritta**. Nello stesso termine il CT deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta;
- fuori dai suddetti casi, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.

ART. 225 COMMA 1 C.P.P.

«Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti».

Articolo 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico

NUMERO CONSULENTI
TECNICI

«Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

PAGAMENTO

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

CAUSE DI
INCAPACITÀ E
INCOMPATIBILITÀ

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)».

**ATTIVITA' DEL CT
EX ART. 230 C.P.P.**

Assiste al conferimento dell'incarico del perito e può presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale;

può partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione;

se è nominato dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, il consulente può esaminare le relazioni e richiedere al Giudice di essere autorizzato ad esaminare la persona, la cosa, e il luogo oggetto della perizia.

ART. 233 C.P.P. CONSULENZA TECNICA FUORI DAI CASI DI PERIZIA

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero **non superiore a due**, propri consulenti tecnici.

Il consulente extra-peritale può:

Esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie ex art. 121 c.p.p.

Esaminare le cose sequestrate, partecipare alle ispezioni o visionare gli oggetti ispezionati, quando non ha partecipato alle ispezioni, a seguito di autorizzazione del giudice.

SE LA PERIZIA VIENE
DISPOSTA
SUCCESSIVAMENTE ALLA
NOMINA DEI
CONSULENTI TECNICI DI
PARTE

«2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.»

numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)».